TAR di Catanzaro sulla distanza degli impianti eolici dai SIC

La bassa qualità paesaggistica complessiva di un'area – che si desume dall'assenza di "unità di paesaggio rara, né identitaria, né di piena naturalità – rende tale contesto paesaggistico in grado di sopportare la realizzazione di un parco eolico.

(Nella fattispecie, il Collegio ha accolto la tesi della ricorrente, in base alla quale l'esiguo numero di aerogeneratori e la loro ampia interdistanza rendono irrisorio sia un eventuale effetto barriera per l'avifauna sia la perdita di habitat, tenuto altresì conto che la valutazione negativa degli impatti sull'avifauna effettuata dal Nucleo VIA della Regione Calabria non sia supportata da evidenze tecnico scientifiche).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 794 del 2009, proposto da "Be. S.r.l." Be. S.r.l., con sede in Lamezia Terme (CZ), via (...), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. Ca.Du., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Bu., Si.Vi., Prof. Br.To. e Va.Zi., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, via (...);
contro
- Regione Calabria, in persona del Presidente pro - tempore,, rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Ca., domiciliata per legge in Catanzaro, viale (...) - Pal. Europa;
- Provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro - tempore, non costituita in giudizio;
- Comune di Belmonte Calabro, in persona del Sindaco pro - tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
A.R.P.A. Calabria, Cl. S.r.l., Sa. S.r.l. non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
W.W.F. Italia Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Fa.Sp., con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Cittadella Del Capo, via (...);
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria 2 marzo 2009, prot. n. 279 (Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 2645 del 10 marzo 2009), comunicato con nota del 29 aprile 2009, prot. n. 9245, recante presa d'atto del parere del Nucleo V.I.A. in data 20 febbraio 2009, con il quale è stato espresso giudizio contrario di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Eu." nel Comune di Belmonte Calabro (CS), presentato dalla Be. S.r.l., nonché del parere medesimo e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria Presidente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 26.6.2009 e depositato in data 11.7.2009, la ricorrente società premetteva di aver presentato l'istanza del 26.3.2008 di valutazione d'impatto ambientale di un progetto, nel territorio del Comune di Belmonte Calabro (CS), per la realizzazione di un parco eolico composto da 14 aerogeneratori da 2500 kW. a tre pale, con diametro di 100 m e altezza di 100 m., per una potenza complessiva di 35 MW.
Precisava che, con l'epigrafato decreto del 2.3.2009, era stato formulato un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, a seguito del parere del Nucleo VIA della Regione Calabria.
Precisava che, nonostante l'incidenza veramente minimale del progetto sull'ambiente circostante, il Nucleo VIA della Regione Calabria, con parere reso il 14 dicembre 2007 in sede di screening, riteneva che l'iniziativa fosse da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale, fondato su tre ordini di considerazioni: la visibilità dell'impianto, il disturbo per l'habitat degli animali terrestri e il pericolo per gli uccelli rapaci e per i migratori, a suo avviso piuttosto espressi in modo generico ed apodittico.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, lett. c), 11, 12 e 18 del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, anche in relazione alla direttiva 85/337/CEE e alla Parte II, titolo III del d.lgs. n. 152/06. Errore di fatto e carenza di presupposti. Eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria e della motivazione;
Il Nucleo VIA non avrebbe neppure proceduto a valutare in termini concreti l'impatto in questione, limitandosi ad affermazioni generiche e probabilistiche, prive di qualsiasi oggettività, sulla base di un'istruttoria del tutto inesistente e sicuramente insufficiente a soddisfare i rigorosi parametri dettati dall'art. 18 del regolamento regionale, n. 3/08 disciplina la valutazione di impatto ambientale, conformemente alla direttiva 85/337/CEE e al d.gls. n. 152/06.

2. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, lett. c), 11, 12 e 18 del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, anche in relazione alla direttiva 85/337/CEE e alla Parte II, titolo III del d.lgs. n. 152/06. Violazione e falsa applicazione

dell'art. 12, del d.lgs. n. 387/03. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità.
Il provvedimento impugnato sarebbe palesemente illegittimo perché non avrebbe proceduto ad alcuna comparazione tra l'entità degli impatti (peraltro erroneamente) rilevati e l'interesse pubblico alla realizzazione del parco eolico. Inoltre, l'Amministrazione avrebbe attribuito un peso eccessivo e sproporzionato ai pretesi impatti da essa rilevati, senza neppure criticare espressamente le conclusioni del SIA, che indicava detti impatti come caratterizzati da una rilevanza di scarso rilievo e certamente trascurabile.

3. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, lett. c), 11, 12 e 18 del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, anche in relazione alla direttiva 85/337/CEE e alla Parte II, titolo III del d.lgs. n. 152/06. Violazione del principio di legalità.
La decisione impugnata avrebbe interpretato erroneamente la D.G.R. n. 759 del 30 settembre 2003, con cui era stato approvato il progetto della rete ecologica regionale.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 17.6.2009, si costituiva la Regione Calabria per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 2.10.2009, la ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Questa Sezione, con OCI n. 107 del 21.4.2010 e con OCI n. 137 del 21.5.2010 disponeva C.T.U., nominando il dott. Gi.Pa., nei cui confronti la Sezione, con OCI n. 231 del 19.11.2010, provvedeva altresì a liquidare la somma di Euro 3000 (Euro tremila), a titolo di anticipo, ponendola provvisoriamente a carico della parte ricorrente.

Con atto depositato in data 04/11/10, interveniva "ad opponendum" l'associazioni ambientale Onlus W.W.F. Italia.

Con memoria depositata in data 9/11/09, la difesa della Regione Calabria svolgeva le proprie deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

In data 10/06/11, il CTU provvedeva a depositare la relativa relazione di CTU.

Con nota depositata in data 17/06/11, il CTP di parte ricorrente svolgeva delle osservazioni alla relazione della CTU.
Con memoria depositata in data 20.6.2011, evidenziava che la CTU avrebbe confermato le sue ragioni.
Alla pubblica udienza del giorno 21.7.2011, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Possono essere esaminati congiuntamente tutti i profili di gravame, giacché attengono alla soluzione di questioni tecniche affrontate nella CTU depositata in adempimento ai quesiti disposti dalla Sezione con OCI n. 107 del 21.4.2010 e con OCI n. 137 del 21.5.2010.
La relazione di CTU evidenzia, quanto al primo quesito ("dimensioni dell'impatto ambientale dell'opera ed analisi di intervisibilità, tenuto altresì conto delle caratteristiche paesaggistiche dell'area interessata, soprattutto se risulta di particolare interesse"), "la bassa qualità paesaggistica complessiva" dell'area, perché non si è in presenza "di unità di paesaggio rara, né di tipo identitaria, né di piena naturalità" (pagg. 9 - 10), concludendo che "il contesto paesaggistico in esame sia in grado di sopportare il parco eolico" (p. 14) e che, pertanto, la dimensione dell'impatto ambientale stimata dalla Società nel SIA e nelle successive integrazioni sia da condividersi (p. 14).

Quanto all'analisi dell'intervisibilità, la relazione del CTU conclude che la visibilità del parco eolico "Eugenio del Giudice" non è incompatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito territoriale nel quale è stato progettato" (p. 15), confermando, così, sostanzialmente, l'assenza di quegli impatti ai quali l'atto impugnato attribuisce rilievo determinante.

Quanto alle questioni inerenti la "distanza della parte settentrionale dell'area interessata dall'impianto eolico, rispetto al SIC (...) "Mo.", costituente corridoio faunistico, e possibilità di negative influenze dell'impianto eolico sulle specie tutelate dall'atto istitutivo del SIC" (2 quesito), la relazione di CTU conclude che "la vicinanza del parco eolico al SIC Mo. è del tutto ininfluente per le specie in esso presenti" e che " il potenziale impatto sulle specie elencate nella scheda Natura 2000 del SIC Mo. è trascurabile" (p. 20), con ciò non confermando quanto ritenuto nell'impugnato provvedimento, in ordine ad una negativa incidenza su un corridoio faunistico individuato nella zona.
Quanto al terzo quesito ("possibilità di negative influenze dell'impianto eolico in questione sull'avifauna, con particolare riferimento agli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

situate sulle direttrici Nord – Sud, come indicato nel parere avversato"), la CTU conclude: "nel caso particolare del parco eolico "Eu." si ritiene che le valutazioni degli impatti presentate dalla ricorrente nello studio di impatto ambientale siano condivisibili", considerato, del resto, che "l'esiguo numero di aerogeneratori e la loro ampia interdistanza rendono irrisorio sia un eventuale effetto barriera per l'avifauna sia la perdita di habitat (p. 22), tenuto altresì conto che "la valutazione negativa degli impatti sull'avifauna effettuata dal Nucleo VIA della Regione Calabria non sia supportata da evidenze tecnico scientifiche" (p. 23).
In merito al quarto quesito ("valutazione in ordine ad eventuali rischi connessi alla posizione degli aerogeneratori contraddistinti con codici macchina nn. 1, 5, 6 e 9, in prossimità di frana"), la relazione del CTU precisa che la semplice vicinanza di alcuni aerogeneratori ad aree di frana, senza il supporto di valutazioni tecnico – scientifiche, "non può essere considerata un criterio di rischio oggettivo" e conclude che la valutazione negativa effettuata dal Nucleo VIA è inadeguata e che, piuttosto, sarebbe stato opportuno esprimere una valutazione favorevole, accompagnata da prescrizioni di specifiche e localizzate indagini di natura geognostica, volte a determinare sia la sicurezza dei siti proposti che la stabilità della strada di accesso, soprattutto in previsione dell'utilizzo di mezzi di trasporto pesante" (p. 31).

Infine, con riferimento al quinto quesito ("distanza di altri impianti eolici autorizzati, rispetto a quello progettato dalla ricorrente, con precisazione se i suddetti impianti ricadano o meno su area avente caratteristiche omogenee, rispetto a quella interessata dall'impianto eolico oggetto dell'istanza di autorizzazione de qua"), la relazione del CTU precisa che "gli aspetti morfologici e naturalistici del paesaggio degli ambiti in cui si collocano i parchi eolici di "Eu.", "Sa." e "Pa." presentano molte similitudini, trattandosi di paesaggi montani tipici dell'Appennino meridionale italiano ed essendo i tre siti situati entro breve distanza gli uni dagli altri".

Conseguentemente, alla luce delle risultanze emerse nella esaustiva relazione di CTU, non contestata dalle parti, si deve concludere che tutte le censure svolte dalla ricorrente società avverso l'impugnato parere vanno ritenute condivisibili.
Ne consegue la fondatezza del ricorso ed il suo accoglimento, con annullamento del parere impugnato.

Le spese per la CTU, che vengono liquidate nella somma complessiva di Euro 23.587,99 in favore del dott. Gi.Pa., vanno interamente poste a carico della Regione Calabria, che

provvederà a rimborsare parte ricorrente quanto alla somma di Euro 3000, ove già regolarmente anticipata in favore del suddetto CTU, versando la restante parte direttamente al CTU, dott. Gi.Pa., detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.
Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.
Liquida le spese per la CTU nella somma complessiva di Euro 23.587,99, in favore del dott. Gi.Pa., che va interamente posta a carico della Regione Calabria, la quale provvederà a rimborsare parte ricorrente quanto alla somma di Euro 3000, ove già regolarmente anticipata in favore del CTU, versando la restante parte direttamente al CTU, dott. Gi.Pa., detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.
Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella somma complessivamente e forfettariamente determinata di Euro 1000 (Euro mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo - Presidente
Concetta Anastasi - Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato - Referendario
Depositata in Segreteria il 24 novembre 2011.